



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 13 dicembre 2007 n.118

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti gli articoli 2 e 17 della Legge Qualificata n.1 dell'11 maggio 2007;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta del 3 dicembre 2007;
Visti l' articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

DETERMINAZIONE NUMERO UFFICI ELETTORALI SEZIONALI (SEGGI) E UFFICI ELETTORALI INTERSEZIONALI

Art. 1

In attuazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 che modifica l'art. 4 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6, il numero delle sezioni elettorali destinate agli elettori residenti in territorio, nonché il numero degli Uffici Elettorali Intersezionali, destinati allo spoglio dei voti espressi dagli elettori residenti in territorio, istituiti dall'art. 17 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 che modifica l'art. 38 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6, è il seguente:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Castello di Città: | n. 6 Sezioni Elettorali
n. 2 Uffici Elettorali Intersezionali; |
| - Castello di Borgo Maggiore: | n. 9 Sezioni Elettorali
n. 3 Uffici Elettorali Intersezionali; |
| - Castello di Acquaviva: | n. 3 Sezioni Elettorali
n. 1 Ufficio Elettorale Intersezionale; |
| - Castello di Chiesanuova: | n. 2 Sezioni Elettorali
n. 1 Ufficio Elettorale Intersezionale; |
| - Castello di Domagnano: | n. 4 Sezioni Elettorali
n. 1 Ufficio Elettorale Intersezionale; |
| - Castello di Faetano: | n. 2 Sezioni Elettorali
n. 1 Ufficio Elettorale Intersezionale; |
| - Castello di Fiorentino: | n. 3 Sezioni Elettorali
n. 1 Ufficio Elettorale Intersezionale; |

- Castello di Montegiardino: n. 1 Sezione Elettorale
n. 1 Ufficio Elettorale Intersezionale;
- Castello di Serravalle: n. 6 Sezioni Elettorali
n. 2 Uffici Elettorali Intersezionali;
- Dogana: n. 6 Sezioni Elettorali
n. 2 Uffici Elettorali Intersezionali.

Art. 2

In attuazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 che modifica l'art. 4 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6, il numero delle sezioni elettorali riservate agli elettori residenti all'estero, istituite nei Castelli di Città, Borgo Maggiore e Serravalle, nonché il numero degli Uffici Elettorali Intersezionali, destinati allo spoglio dei voti espressi dagli elettori residenti all'estero, istituiti dall'art. 17 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 che modifica l'art. 38 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6, è il seguente:

- Castello di Città: n. 3 Sezioni Elettorali
n. 1 Ufficio Elettorale Intersezionale;
- Castello di Borgo Maggiore: n. 3 Sezioni Elettorali
n. 1 Ufficio Elettorale Intersezionale;
- Castello di Serravalle: n. 3 Sezioni Elettorali
n. 1 Ufficio Elettorale Intersezionale.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 dicembre 2007/1707 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Alberto Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta